

**Tribunale Frosinone, C – Sentenza n. 498 del 25.05.2022**

*Estensore:* Petteruti

ESECUZIONI IMMOBILIARI - RISARCIMENTO DANNI EX ART. 96, COMMI 1 E 3, C.P.C. - OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI - GIUDICE COMPETENTE – PRESUPPOSTI - ESECUZIONE FORZATA COMPORTAMENTI RILEVANTI

Nell'ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la domanda ex art. 96 c.p.c. va proposta al giudice del merito, sia perché la fase di merito è la prosecuzione di quella sommaria che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione, sia perché quest'ultimo non può decidere la fondatezza (o infondatezza) dell'opposizione se non in via sommaria.

Il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. configura una sanzione a carattere pubblicistico ed è ipotesi autonoma ed indipendente rispetto a quelle di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo, con queste cumulabile e non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa grave, ma di una condotta obiettivamente valutabile come abuso del processo. Il comma 1 dell'art. 96 c.p.c., invece, richiede la malafede o la colpa grave e la parte deve quantomeno allegare quali sono i danni che ha subito.

Nell'ambito del processo esecutivo, la malafede o la colpa grave si sostanziano: a) *ex parte debitoris*, nel perseguimento del fine di procrastinare illegittimamente nel tempo il pagamento coattivo del debito; b) *ex parte creditoris*, nel perseguimento del fine cagionare un ingiustificato arresto del procedimento; c) per tutte le parti ed il debitore nell'aver agito nella consapevolezza circa l'infondatezza delle proprie ragioni o senza averne prima verificato la fondatezza.